

LUISS Guido Carli
PREMIO TESI D'ECCELLENZA

**Il paese del dragone tra
tradizione e modernità:
uno sguardo d'insieme al
sistema di governo della
repubblica popolare cinese**

Federico Di Antonio

2
2016-2017

LUISS Guido Carli / Premio tesi d'eccellenza
Working paper n. 2/2016-2017
Publication date: November 2018
*Il paese del dragone tra tradizione e modernità:
uno sguardo d'insieme al sistema di governo
della repubblica popolare cinese*
© 2018 Federico Di Antonio
ISBN 978-88-6856-??????

This working paper is distributed for purposes of comment and discussion only. It may not be reproduced without permission of the copyright holder.

LUISS Academy is an imprint of
LUISS University Press – Pola Srl
Viale Pola 12, 00198 Roma
Tel. 06 85225485
e-mail lup@luiss.it
www.luissuniversitypress.it

Editorial Committee:

Leonardo Morlino (chair)
Paolo Boccardelli
Matteo Caroli
Giovanni Fiori
Daniele Gallo
Nicola Lupo
Stefano Manzocchi
Giuseppe Melis
Marcello Messori
Gianfranco Pellegrino
Giovanni Piccirilli
Arlo Poletti
Andrea Prencipe
Pietro Reichlin

Il paese del dragone tra tradizione e modernità: uno sguardo d'insieme al sistema di governo della repubblica popolare cinese

Federico Di Antonio

Abstract

This paper will deal with the politics of P.R.C. In the first part, we will briefly study the China's history, going through its culture and philosophical thought, a mixture of Confucianism, Taoism and Buddhism. The second part will focus on Chinese Law, especially the process that led to the approval of the current P.R.C. Constitution in 1982. Then, the paper will investigate the Chinese form of government focusing on Chinese socialism, the administrative organization of the State and its territorial division, the role of the Chinese Communist Party, the role of human rights, and the judicial system. The last part deepens the characters of modern China studying all the economic, political and social transformations that this country has faced over the time to become what it is nowadays. The paper also talks about the Government of President Xi Jinping, who has literally become a country's pillar. At the end, we will try to answer a very important question: Will the Westerners ever really understand Chinese people?

1. Un'introduzione: la Cina, storia e cultura

Quasi tre anni fa ebbi la grande fortuna di poter trascorrere ben cinque mesi in Cina per motivazioni di studio. Sono così venuto in contatto con quel mondo che, per molti aspetti, è totalmente diverso dal nostro, e che molti rifiutano di comprendere, che sia per paura o per mero disinteresse. Al contrario, la mia curiosità e il mio scetticismo nel giudicare ciò che non conosco mi hanno permesso di immergermi a tutto tondo in questo particolare universo di cui, alla fine, mi sono innamorato. È da tutto questo che è nata l'idea di scrivere una tesi che riguardasse la Cina e che andasse a toccare quei temi che, solitamente, rimangono di più difficile comprensione all'osservatore occidentale. In questo modo io spero di trasmettere al lettore un po' della mia passione e permettere anche a lui di apprezzare la Cina o, almeno, di non disprezzarla.

1.1 Un'inquadramento storico

Quella cinese è una delle più antiche civiltà presenti sulla terra. Il bacino del Fiume Giallo (黄河 – *Huang He*) è considerato essere, assieme a quello compreso tra Tigri ed Eufrate, e al bacino del fiume Indo, una delle culle della civiltà. La dinastia Xia, la prima a introdurre la consuetudine della successione dinastica (e quindi considerata la prima Dinastia cinese), regnò, dal 2205 a.C. al 1751 a. C., su una vasta area attraversata dal Fiume Giallo. La Cina imperiale fu caratterizzata da un susseguirsi di lotte intestine, ribellioni, riforme politiche, sociali e del sistema legale e amministrativo, guerre ed espansioni territoriali.

La drammatica situazione venutasi a creare in Cina in seguito alle sconfitte subite durante le guerre dell'oppio da parte delle potenze europee fu causa di numerose rivolte. Tutto questo portò, il 12 febbraio 1912, all'abdicazione dell'imperatore Puyi e alla conseguente proclamazione della Repubblica. Quell'anno fu fondato il primo partito cinese: il Guomindang, o partito nazionalista. Sei anni dopo, nel 1921, fu fondato, il Partito Comunista Cinese. Le tensioni tra i due partiti crebbero di anno in anno. Nel 1927 il nuovo Presidente costrinse le forze comuniste alla clandestinità dando così inizio a una vera e propria guerra civile.

Nel 1936, di fronte alla temibile minaccia nipponica si arrivò a una tregua temporanea sul fronte interno e alla creazione di un fronte comune. Con la disfatta Giapponese nel 1946 riprese però la guerra civile. Alla fine, nel luglio 1949, il governo nazionalista, definitivamente sconfitto, dovette rifugiarsi sull'isola di Formosa (Taiwan). Il 1° ottobre dello stesso anno Mao Zedong proclamò in piazza Tienanmen la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Mao diede inizio a un lungo periodo di notevoli riforme volte a distruggere il sistema tradizionale costruito dai nazionalisti. Abolendo completamente la legislazione precedente, creò un sistema basato sulla lotta di classe, redistribuzione delle terre, produzione collettiva e piani quinquennali ideati sul modello sovietico. Inoltre, segnò il definitivo isolamento politico e diplomatico rispetto all'occidente. La morte di Mao fu seguita da una lotta per il potere dalla quale emerse, nel 1980, Deng Xiaoping. Il nuovo Presidente, facendo marcia indietro, inaugurò un periodo di riforme economiche e di apertura verso l'esterno, partendo dalla decollectivizzazione delle campagne e dalla decentralizzazione del controllo

governativo sulle imprese industriali. Furono inoltre riconosciuti maggiori diritti e libertà alla popolazione cinese. La Repubblica Popolare Cinese, tenendosi sempre al margine della scena politica internazionale (sempre neutrale durante le guerre combattute nel nuovo millennio), ha continuato, e sta continuando, su questa strada anche durante il mandato dei successori di Jiang Zemin: Hu Jintao prima e Xi Jinping ora, riconfermato proprio nel 2017 alla guida del PCC. È divenuta inoltre sempre più presente e influente sulla scena economica internazionale e, nonostante il persistere di gravi problematiche sociali, è oramai ampiamente riconosciuta come superpotenza emergente.

1.2 Nascita e caratteri della cultura cinese

Per studiare al meglio tutto ciò che riguarda la legislazione cinese e il suo sistema costituzionale bisogna conoscere e comprendere, oltre che la storia, anche la cultura di questo paese, poiché i valori, le relazioni, le abitudini e le scelte compiute quotidianamente sono ancor oggi pesantemente influenzate dalla tradizione. Una caratteristica della civiltà cinese che l'ha sempre contraddistinta, differenziandola da quella occidentale, è, difatti, la sua apparente continuità. Infatti, in Cina, le trasformazioni avvengono sempre in maniera omogenea e continua; non ci sono rotture nette e la stessa idea di rivoluzione, nata in Europa, è sempre rimasta estranea a questo paese. Tale continuità è stata favorita in primo luogo dalla propria storia. L'opera unificatrice del primo imperatore della dinastia Qin, nel 221 a.C. segnò, infatti, così profondamente la cultura cinese da far sì che nonostante gli innumerevoli periodi di divisione che la Cina ha attraversato durante i secoli, si è sempre mantenuta, nella mentalità dei suoi abitanti, l'idea di una cultura e di un impero unitari. Tale continuità è stata inoltre rafforzata dalla copiosa produzione di Storie Dinastiche pervenuteci, ovvero un genere letterario appartenente al più ampio genere storico, largamente diffuso nella Cina imperiale. Era, infatti, usanza, che ogni dinastia, una volta salita al potere, facesse redigere la storia della dinastia che l'aveva preceduta e, anche nei periodi di divisione, una delle tante famiglie regnanti s'incaricava di far redigere la storia dinastica del periodo precedente legittimandosi, in tal modo, come vera dinastia erede dell'impero. Ovviamente questa imponente raccolta storiografica ha costituito un importante strumento di unificazione culturale richiamando continuamente gli ideali dell'impero unitario e della sua grandezza nei vari momenti di divisione e decadenza. Anche il tramandarsi di taluni concetti fondamentali propri delle tre principali "religioni" diffuse in Cina, hanno contribuito alla continuità della sua cultura. In Cina sono, infatti, per lungo tempo coesistite (e lo fanno tuttora) tre principali dottrine o, volendo, religioni: il confucianesimo, il taoismo e il buddhismo. Queste tre dottrine, pur caratterizzate da profonde differenze, hanno sempre convissuto, formando il pensiero dei cinesi e la loro identità culturale.

Vediamo dunque quali sono le idee, i principi e le norme morali che, partendo dalle tre dottrine, danno forma al pensiero dei cinesi e ne indirizzano le attività, i comportamenti e, per quanto interessa noi, la politica.

Innanzitutto si prenda in considerazione il ruolo del sovrano e i concetti di Stato e Mandato celeste. Pur con il susseguirsi di numerose dinastie il ruolo del sovrano nella concezione cinese è sempre rimasto lo stesso: assicurare

l'ordine tra la società umana e l'ordine naturale. Egli operava grazie al "Mandato celeste" (天命 - *Tiānmìng*) concessagli dal Cielo, espressione dell'ordine universale. Tale mandato poteva però essere revocato qualora la famiglia reggente se ne fosse dimostrata indegna e per far ciò il Cielo si serviva d'intermediari; non stupisce, dunque, che nel corso dei secoli più di una dinastia sia stata destituita attraverso rivolte popolari. Se quindi da un lato l'imperatore, nella Cina tradizionale, era provvisto di un potere illimitato, esso doveva essere in qualche modo limitato dalle responsabilità che il suo ruolo di autorità suprema implicava. Se egli non avesse tenuto un comportamento corretto e rispettoso dei riti e delle necessità del proprio popolo, sarebbe dovuto essere allontanato dal potere anche attraverso l'uso della forza.

Vediamo, dunque, che il concetto confuciano di "armonia" è centrale nella cultura cinese ed è stato funzionale alla trasformazione del confucianesimo in un sistema ideologico funzionale al potere politico. È evidente però che l'accettazione incondizionata delle gerarchie e l'ideale di armonia, che impone la ricerca di soluzioni pacifiche per la risoluzione dei conflitti, hanno impedito in Cina la nascita della figura dell'intellettuale e, con essa, la dissidenza politica, il giudizio critico della storia nonché la libertà di espressione.

Un altro aspetto fondamentale che contraddistingue il pensiero cinese, differenziandolo da quello occidentale, è l'assenza dell'idea di creazione e della figura di un Dio creatore. Il mondo si pensa essere sempre esistito e attraversa continuamente un processo di trasformazione che segue una via prestabilita: il *Dao* – 道. Manca dunque la volontà divina superiore che guidi tutto il creato poiché il principio ordinatore del *Dao* non è stato rivelato da un Dio, ma è insito nelle cose. È chiaro come questo modo di pensare non dia alcuno spazio allo sviluppo del concetto di libertà ed è per questo che l'unico regime che la Cina sia riuscita a pensare è un regime di tipo autoritario: ieri l'imperatore, oggi il partito comunista.

È di fondamentale importanza, infine, analizzare le concezioni d'individuo e società nella cultura cinese le quali, formatesi in tempi antichissimi, sono pervenute ai giorni nostri pressoché invariate. Influenzati dalla tradizione confuciana, i cinesi ritengono che l'uomo abbia valore in quanto in rapporto con gli altri uomini, tant'è che il carattere che Confucio utilizza per indicare la virtù dell'Umanità¹, *Ren* - 仁, è composto dal radicale *ren* - 人, persona, a cui viene affiancato il numero due, *er* - 二. È chiaro allora che l'uomo per essere considerato tale deve avere una funzione sociale e deve saper vivere in relazione con gli altri. Questa idea è rafforzata dall'assoluta preminenza della famiglia e delle sue necessità; Da ciò deriva che le esigenze collettive hanno la priorità rispetto a quelle individuali. Questa propensione alla collettività e all'abnegazione si è fusa con le esigenze di una società socialista e ha permesso l'attuazione di politiche fortemente incisive sulla vita privata della popolazione.

Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il confucianesimo fu sostituito da varie versioni del comunismo alle quali, dopo gli eventi di piazza Tienanmen si è sostituita una nuova ortodossia, il nazionalismo,

¹ "La sollecitudine che gli uomini hanno gli uni per gli altri dato che vivono insieme". È questa la definizione di "umanità" data da Zheng Xuan (esegeta del II sec. d.C.) e citata in Cheng A., 2000, *Storia del pensiero cinese*, Torino, Einaudi, 2 voll., pag. 52.

divenuto l'unico mezzo per suscitare un sentimento condiviso di unità nazionale. L'idea di democrazia non è propria, quindi, di questa cultura che la considera un prodotto occidentale, e anche solo mettere in dubbio il primato del Partito Comunista Cinese significa essere antipatriottico se non, addirittura "anti-cinese". Inoltre si deve notare che l'accresciuta sensibilità del governo nei confronti dell'opinione pubblica e il continuo miglioramento degli standard di vita hanno alimentato nella popolazione un crescente senso di fiducia nei confronti del proprio governo che rende improbabile grossi tumulti politici.

Un problema che invece il governo dovrà tentare di risolvere sarà quello di conciliare il crescente nazionalismo con il tradizionale approccio di basso profilo agli affari internazionali. La Cina, infatti, abbandonati i valori promossi dal maoismo, si è aperta al mondo entrando a far parte della comunità internazionale, divenendo rapidamente la seconda economia mondiale. Il paese del drago si è trasformato in uno stato a partito unico che però permette ampia autonomia individuale, partecipa nell'ordinamento internazionale e protagonista di un'economia capitalista in espansione. Tutto ciò potrebbe apparire un ossimoro agli occhi di noi occidentali ma in Cina questa è una realtà che ha riaperto una questione che dal 1989 si riteneva chiusa. Sembrava infatti chiaro che, da un punto di vista economico, le società individualiste, con i loro diritti di matrice occidentale, fossero preferibili e quelle collettiviste, in cui dominano il contesto e le relazioni; ma ora che la Cina e gli altri paesi della regione asiatica crescono ad un ritmo notevolmente superiore a quello dei paesi occidentali, senza necessariamente riconoscere talune libertà, c'è stata una rivalutazione delle economie collettive. Si capisce quindi come mai l'assenza di diritti e leggi sulla proprietà non abbiano affatto ostacolato, come si poteva pensare, lo sviluppo cinese.

2. La Cina: forma di stato e forma di governo

2.1 Storia del diritto cinese: la nascita della costituzione

La società cinese tradizionale era estranea al concetto di "diritto" così come concepito dalla civiltà occidentale e regolava le sue relazioni sociali sulla base di un diverso rapporto tra diritto e morale, con la netta prevalenza della seconda. Per secoli, l'ordine è stato mantenuto grazie al riconoscimento di regole morali (*li* – 礼) che disciplinavano i comportamenti degli individui e lo ponevano in armonia con l'ordine naturale delle cose (*dao* - 道). Il diritto (*fa* – 法), composto da leggi scritte, decreti e decisioni giudiziali, è sempre stato percepito negativamente, portatore di conflitti e di rottura della pace sociale; infatti, a lungo esso è stato utilizzato quasi esclusivamente per la punizione dei reati, ovvero quando i rapporti sociali risultavano oramai completamente incrinati. In questo contesto, le dispute dovevano essere risolte innanzitutto attraverso il sentimento di umanità (*ren* – 仁), poi attraverso il *li*, e solo in ultima istanza utilizzando il *fa*. Le singole controversie non erano poi giudicate da un corpo di giudici professionisti, bensì da letterati-burocrati formati sulla base dei testi fondamentali del confucianesimo; si confidava quindi nella saggezza e nelle virtù del funzionario più che sulle leggi. Nonostante quanto detto, non dobbiamo pensare che la Cina imperiale fosse estranea alla legislazione scritta che,

contenuta in appositi codici (*xian* – 先), implementava le norme morali soprattutto nel settore del diritto penale.

Con la fine del XIX secolo, la sconfitta subita nelle guerre dell'oppio e nella guerra con il Giappone, la Cina vide il lento sgretolarsi del proprio assetto sociale e istituzionale. Nel paese si diffusero movimenti che premevano per una modernizzazione del paese e la dinastia dei Qing non poté far altro che avviare una fase riformatrice che portò alla formalizzazione, nel 1911, della prima Costituzione scritta della Cina. Con la fondazione della Repubblica di Cina, nel 1912, venne adottata una nuova costituzione, la quale fu sostituita prima nel 1931 e poi nel 1946.

Quando nel 1949 il Partito Comunista Cinese salì al potere, abrogò tutta la precedente legislazione ed approvò il Programma Comune in attesa di una vera e propria Costituzione, la quale fu approvata solo nel 1954. La Costituzione del 1954 diede un impulso molto forte allo sviluppo del paese ma, non essendo dotata di particolari garanzie di rigidità, ed essendo subordinata alla volontà del Partito, ebbe vita breve. Così, essa fu sostituita prima nel 1975, in piena rivoluzione culturale, e poi nel 1978. Nello stesso anno salì al potere Deng Xiaoping il quale iniziò un periodo di riforma e modernizzazione che condusse inevitabilmente all'adozione di una nuova Costituzione nel 1982. La quarta costituzione della RPC è quella tuttora vigente sebbene emendata nel 1988, nel 1993, nel 1999 e nel 2004. Stilisticamente parlando, nel nuovo testo scompaiono le formule vaghe che caratterizzavano le precedenti versioni, si attenuano i toni, mancano gli eccessi ideologici lontani dall'esperienza della gente, e tutto ciò per costruire *“un sistema organico di precetti costituzionali volti a delineare un modello di Stato socialista legalitario, efficiente, ispirato alle esigenze della moderna economia”*².

L'obiettivo primario dei costituenti era quello di assicurarsi che gli sforzi pubblici fossero totalmente indirizzati verso la modernizzazione del socialismo cinese, sia da un punto di vista politico che economico. Allo Stato era dunque assegnato il compito di trainare l'economia cinese verso lo sviluppo, così da poter assicurare il soddisfacimento dei bisogni sociali del popolo. Così, il nuovo testo, composto da un preambolo e da 138 articoli divisi in quattro capitoli, anteponeva, per la prima volta, le garanzie in materia di diritti alle norme sull'organizzazione statale.

Va inoltre rilevato che, da un punto di vista giuridico, nel preambolo si affermava che la Costituzione è la legge fondamentale del paese e, all'art. 5, se ne proclama la collocazione al vertice del sistema delle fonti del diritto. Nella realtà, l'effettività di quest'asserzione è controbilanciata dal principio di supremazia della politica del PCC sulle regole giuridiche; infatti, gli emendamenti che sono stati apportati fino ad oggi riflettono l'evoluzione del pensiero politico dominante all'interno del Partito.

L'idea di Costituzione, intesa come insieme di norme giuridiche fondamentali poste alla base dell'ordinamento giuridico di uno stato, nasce in Europa e sempre in Europa nasce quel movimento ideologico chiamato costituzionalismo che richiede ad ogni Costituzione il possesso di taluni requisiti considerati fondamentali, ovvero: il principio di separazione dei poteri; l'affermazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; il principio della *rule of law*; la separazione tra Stato e Chiesa; il controllo di costituzionalità.

² Rinella A., 2006, *Cina*, Bologna, il Mulino, pag. 32.

Esistono però taluni documenti che, pur qualificandosi come Costituzioni, mancano dei suddetti elementi. Queste Costituzioni nascono, quindi, per delle motivazioni del tutto differenti da quelle tipiche delle esperienze occidentali, e si attribuiscono, impropriamente, quel involucro esterno chiamato “Costituzione”; è anche per questo motivo che esse vanno studiate attraverso un approccio relativistico, ovvero tenendo in considerazione, i principi e i valori che permeano la cultura di un dato paese. L’attuale Costituzione della Repubblica Popolare Cinese appartiene senza dubbio a questo insieme. Essa si fonda su due categorie di principi: la prima include principi dalla fisionomia giuridicamente inquadrabile ma che non rappresentano una particolarità dell’ordinamento cinese, essendo presente nella maggior parte dei sistemi costituzionali moderni. Questi sono: il riconoscimento della sovranità popolare, ovvero il riconoscimento del popolo sovrano quale fonte di legittimazione del potere statale, prevista dall’articolo 2 della Costituzione; il principio del *rule of law*, a sottolineare che nessuno, a prescindere dal suo rango, è al di sopra della legge, introdotto all’articolo 5 con la revisione del 1999; la tutela dei diritti dell’uomo che è stata introdotta integrando l’articolo 33 nel 2004; il principio di eguaglianza tra tutte le nazionalità, sancito dall’articolo 4. Si deve però rilevare come, spesso, suddetti principi si distacchino, e non di poco, dalla realtà effettiva del paese. Per rendere effettivo il principio di sovranità popolare si dovrebbero, infatti, garantire alcune precondizioni come il pluralismo della competizione elettorale o l’imparzialità dei pubblici poteri; il principio del *rule of law*, trapiantato nel sistema giuridico cinese, va ad assumere piuttosto il significato di *rule by law*, indicando la legge quale strumento di governo piuttosto che limite all’azione politica; infine, la stessa tutela dei diritti dell’uomo, mancando di effettivi ed efficaci strumenti di tutela, può essere considerata più come un’affermazione dai profili ideologici, simbolici e programmatici.

La seconda categoria di principi è costituita invece da quelle che potrebbero essere intese come le basi ideologiche che danno forma all’identità dell’ordinamento cinese. Sebbene menzionati all’interno del preambolo, e spesso con formule non precettive, essi svolgono una funzione di primo piano nell’interpretazione delle norme costituzionali. La dottrina cinese li chiama “quattro principi cardinali”; essi sono: il primato del Partito comunista; la difesa delle dottrine politiche guida, in primis il marxismo-leninismo e il pensiero di Mao Zedong³; la via socialista; la dittatura democratica del popolo. Questi ultimi due, diversamente dai primi, vengono affermati, oltre che nel preambolo, anche all’articolo 1 della Costituzione.

2.2 Forma di stato

Quando si usa la parola “Stato”, si fa generalmente riferimento al modello venutosi a creare in seguito alla pace di Westfalia del 1648, ovvero un ente dotato di potere sovrano e originario, nonché di un popolo e di un territorio

³ Lo stato del PCC afferma che il marxismo-leninismo, il pensiero di Mao Zedong, la teoria di Deng Xiaoping, il principio della triplice rappresentanza (di Jiang Zemin), quello dello sviluppo scientifico (di Hu Jintao) nonché, a partire dall’ottobre 2017, della teoria del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, elaborato dall’attuale Presidente Xi Jinping, costituiscono le linee guida dell’azione del Partito stesso.

sul quale esercitare tale potere⁴. Con l'espressione "forma di Stato" si indica invece quell'insieme di principi che, all'interno dell'ordinamento statale, regolano i rapporti tra governanti e governati, ovvero tra autorità (Stato) e libertà (cittadini). Nel corso degli anni, tale rapporto si è manifestato in modi differenti, in base agli obiettivi politici che lo Stato, di volta in volta, si prefiggeva.

L'esperienza cinese è del tutto singolare poiché, nella sua evoluzione degli ultimi decenni, ha visto mescolarsi elementi tipici della forma di Stato socialista con altri più tipicamente liberisti che hanno dato vita a un'economia socialista di mercato; questo, ai nostri occhi potrebbe sembrare un ossimoro. In realtà ciò è dovuto all'intreccio che si è venuto a creare tra ideologia ed esigenza di sviluppo economico. A differenza di altri stati socialisti, in Cina, la seconda è riuscita a prevalere sulla prima, permettendo l'introduzione di diversi elementi del capitalismo occidentale. Quello cinese è *"uno Stato il cui fondamento è il sistema economico, rispetto al quale il diritto è nient'altro che una sovrastruttura; anzi, lo sviluppo dell'economia mal tollera ostacoli di ordine giuridico"*⁵. Inoltre, la relazione tra governanti e governati è completamente mediata dal PCC, l'unico capace di portare prosperità al popolo cinese attraverso il bilanciamento tra pensiero comunista e capitalismo economico, ovvero attraverso un "socialismo del libero mercato".

2.3 I diritti in Cina

La questione dei diritti e delle libertà assume un ruolo particolarmente delicato in tutto il mondo e, ancor più nello specifico, in Cina. La questione dei diritti e delle libertà in Cina è nota all'opinione pubblica internazionale che, da anni, mantiene in merito una posizione fortemente critica. Ma l'analisi del problema è più complessa di quanto non appaia, perché in questo paese la tradizione giuridica è radicata all'interno di un contesto storico e culturale decisamente differente da quello in cui sono nate le democrazie occidentali. La stessa visione dei diritti fondamentali è nettamente diversa da quella di matrice europea, tanto da poter individuare una sorta di "modello asiatico" ricco di particolarità. A ciò si aggiunga che, in Cina, la nascita dello Stato socialista ha contribuito: ad affermare una concezione di individuo legato alle finalità proprie di questa forma di stato; alla elencazione, accanto ai diritti, di corrispettivi doveri; e alla subordinazione dell'effettiva tutela dei diritti al raggiungimento degli interessi della collettività. In questa prospettiva, i diritti individuali non sono pensati come preesistenti allo Stato (e quindi assoluti), ma scaturiscono dalla legge, che ne riconosce la legittimità.

In Cina, ma più generalmente nell'intero continente asiatico, la questione dei diritti è considerata da un diverso punto di vista che ritiene gli interessi dei singoli subordinati al bene comune e che preferisce una risoluzione pacifica delle controversie. Come abbiamo visto in precedenza, grande influenza è stata esercitata, in questo senso, dal confucianesimo, il quale afferma una visione dell'ordine universale fondata su un insieme di

⁴ I tre elementi sono identificati da G.Jellinek in *Allgemeine Staatslehre* (1905), 7ima ed., O.Gentner, Bad Homburg vor der Höhe, 1960, pag. 433, trad. it. *La dottrina generale del diritto dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1949.

⁵ Rinella A., in Pegoraro L., Rinella A., *Op. Cit.*, pag. 39.

relazioni sociali nella quale all'individuo è chiesto di conciliare la propria posizione con quella altrui e di adempiere ai propri doveri. Sebbene oggi il tema dei diritti assuma una dimensione transazionale, che nemmeno i paesi asiatici possono ignorare, questo contesto culturale assume ancora molta importanza. Così, durante la Conferenza regionale asiatica del 1993, convocata in vista della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi lo stesso anno, i paesi asiatici partecipanti elaborarono la Dichiarazione di Bangkok nella quale si affermavano i c.d. *asian values*, ovvero una visione della società in cui: maggiore attenzione è rivolta al bene comune della collettività; la famiglia è considerata la pietra angolare della società stessa; la ricerca del consenso è preferita alla controversia; disciplina e ordine sociale sono alla base dell'ordine universale; grande rispetto viene riservato ad anziani e bambini; il governo ha un ruolo decisivo nello sviluppo economico del paese.

A questo aspetto culturale tradizionale si aggiunga che, in Cina, è esistita per secoli un'economia basata prevalentemente su rapporti feudali e che ha configurato una rete di rapporti sociali basati su criteri gerarchici e, quindi, in netta contraddizione con il principio di eguaglianza. Inoltre, dirigenti del Partito e intellettuali, sono ancora convinti che la popolazione cinese sia attualmente impreparata a esercitare coscientemente i diritti civili e politici. Solo quando lo sviluppo economico avrà formato una società materialmente e culturalmente più evoluta, un pieno godimento dei diritti sarà possibile e sarà la società stessa a richiederlo. Infine, si noti che al momento la RPC manca di quegli strumenti giuridici, tipici degli ordinamenti occidentali, che garantiscono una reale fruizione dei diritti e delle libertà, tra cui: un'effettiva rigidità costituzionale; la previsione di riserve di legge e di giurisdizione; la facoltà di attivare strumenti di tutela in caso di una violazione dei propri diritti; la responsabilità dei pubblici funzionari per atti compiuti in violazione di diritti altrui; il sindacato di legittimità delle leggi. Da tutto ciò deriva che, per quanto strano possa sembrare all'osservatore occidentale, la coscienza dei propri diritti non fa parte del modo di pensare della popolazione cinese.

2.4 Forma di governo

Se con l'espressione "forma di Stato" indica, a grandi linee, quell'insieme di principi costituzionali che regolano il rapporto tra governanti e governati, l'espressione "forma di governo", ad essa strettamente correlata, indica invece quell'insieme di meccanismi, anch'essi costituzionalmente previsti, che individuano gli organi al vertice dell'apparato statale, le loro specifiche funzioni e le relazioni che si vengono a instaurare tra di esse, siano esse cooperative o di controllo reciproco. Con la fondazione della RPC, nel 1949, il PCC adottò ufficialmente il sistema di governo basato sull'assemblea del popolo. Il sistema delle assemblee popolari è giunto così ai giorni nostri ed è riprodotto, in Cina, a ogni livello di governo, per cui la forma di governo della RPC è classificata tra le forme assembleari-popolari. L'assemblea nazionale del popolo costituisce il livello più alto del sistema delle assemblee e ad essa sono subordinati tutti gli altri poteri statali o locali. Poiché essa si riunisce solo una volta l'anno e per una breve sessione, al suo interno viene eletto un comitato permanente, incaricato di esercitare tutte le funzioni dell'assemblea quando questa non è in sessione. Le funzioni dell'assemblea e del comitato possono essere divise in 4 categorie:

funzione legislativa, funzione di nomina e revoca, potere di adottare risoluzioni e decisioni su qualsiasi materia e funzione di controllo sul rispetto della costituzione.

Gli altri organi facenti parte dell'ordinamento cinese sono il Presidente della repubblica, le cui funzioni contribuiscono a delineare una figura forte solo nel caso in cui egli ricopra anche altre importanti cariche come quella di segretario del Partito comunista, e il Consiglio di Stato, organo esecutivo incaricato di esercitare la potestà amministrativa a livello nazionale, coordinare l'attività dei governi locali e gestire le relazioni diplomatiche con i paesi stranieri. A questi si aggiungono la commissione militare centrale, posta al vertice delle forze armate cinesi, e la conferenza consultiva politica del popolo cinese, un organo, non costituzionalmente previsto, incaricato di agevolare la collaborazione tra partito comunista e gli altri partiti formalmente riconosciuti.

Il pensiero politico cinese vede l'entità partito politico come l'espressione organizzativa della classe egemone; un ente dotato di una propria organizzazione interna e di un proprio programma. Il concetto di partito politico fu introdotta in Cina alla fine del 1800 ma generalmente si ritiene che il primo partito politico vero e proprio fosse quello fondato da Sun Yat-sen, ovvero il precursore del Partito nazionalista (*Guomindang*). Attualmente, il sistema dei partiti in Cina vede la presenza di nove partiti i quali, fatta eccezione per il Partito comunista, sono comunemente chiamati partiti "democratici". Questi partiti furono riconosciuti ufficialmente dal PCC negli anni Cinquanta e da allora nessun altro partito è più stato creato e riconosciuto. Benché, dunque, il sistema politico cinese non sia configurato come monopartitico, il ruolo del Partito comunista è decisamente dominante. In tale scenario, i partiti democratici appaiono dei meri "vasi da fiore" (*Huāpíng* - 花瓶)⁶, impossibilitati a porsi in posizione antagonista rispetto al Partito comunista con il quale, invece, cooperano.

Si deve però rilevare come l'assenza di un effettivo pluripartitismo non implichi l'assenza di posizioni e idee politiche differenti e, talvolta, molto divergenti tra loro. Infatti, il Partito comunista cinese, nato nel 1921 come espressione della classe lavoratrice con lo scopo di realizzare un sistema socialista, ha pian piano modificato alcune sue caratteristiche, tra cui la stessa matrice ideologica, e ampliato la sua base sociale ad altre categorie: la classe media, i capitalisti, il ceto intellettuale, i proprietari terrieri. Il Partito è oggi espressione della *leadership* della società per cui molti soggetti entrano a far parte del Partito comunista perché ciò significa acquisire una determinata posizione sociale e far parte dell'*elite* sociale, piuttosto che per esprimere la loro vicinanza all'ideologia politica del Partito stesso. Per quanto riguarda il sistema elettorale, la legge che lo disciplina sembra delineare un sistema elettorale di tipo democratico poiché rispetta i quattro principi necessari perché sia classificata tale: l'universalità del suffragio, l'eguaglianza del voto, l'elezione diretta e la segretezza del voto. Nella realtà, la democraticità del modello cinese sembra però essere messa in discussione sia dal ruolo del Partito Comunista Cinese, incaricato della selezione dei candidati e della stesura delle liste elettorali ad ogni livello, sia dal fatto che il sistema dell'elezione diretta viene utilizzata esclusivamente a

⁶ Per usare l'espressione di James D. Seymour.

livello di base. Saranno infatti le assemblee così elette ad eleggere, a loro volta, i membri dell'assemblea di livello superiore.

Concluso il discorso sulla forma di governo, si passa ora ad illustrare il tipo di Stato cinese, facendo riferimento, con questa espressione al rapporto dello Stato centrale con altre forme di autonomie. La Repubblica Popolare Cinese presenta, anche in questo caso, le sue peculiarità. Ciò è dovuto in larga parte alle sue dimensioni; con una superficie pari a 9,596,961 km², e una popolazione di poco inferiore al miliardo e quattrocento milioni⁷, la Cina accoglie realtà estremamente eterogenee. L'idea che comunemente si ha di una Cina culturalmente e politicamente omogenea non riflette la complessità delle interazioni etniche e storiche che, come abbiamo visto nel primo capitolo, hanno contraddistinto l'evoluzione storica cinese. All'interno di questo immenso territorio convivono oggi comunità etniche che si distinguono tra loro per cultura, lingua, religione e tradizioni. A fianco dell'etnia maggioritaria degli *Han*, che comprende circa il 91,5% della popolazione, sono presenti altre 55 etnie differenti, sparse sul 60% del territorio. Questo mosaico di minoranze è attualmente riconosciuto e protetto dall'articolo 4 della costituzione. Per questo motivo la Cina, a fasi alterne, ha sostenuto (1949-1954) e negato (1954-1958) il decentramento dei poteri. Infine, in occasione dell'XI Congresso del Partito comunista, nel 1978, si decise di introdurre una qualche forma di decentramento del potere e di concedere maggiore autonomia ai governi locali. Dopo un periodo di prova, questo principio fu inserito nella costituzione del 1982. Il decentramento cinese possiede però caratteristiche tutte sue, essendo comunque ispirato al principio del centralismo democratico, incentrato sul rapporto gerarchico tra centro e periferia e su una rigida disciplina di partito. Inoltre, l'ultimo paragrafo dell'articolo 3 della costituzione afferma che la divisione di funzioni tra gli organi statali centrali e locali è guidata sì dal principio di libero sviluppo dell'iniziativa e dell'entusiasmo delle autorità locali, ma sempre sotto la guida unitaria delle autorità centrali.

Attualmente, il sistema di governo locale cinese, si articola geograficamente in 34 aree amministrative di cui: 22 province, 4 municipalità sotto il diretto controllo del Governo centrale, 5 regioni autonome in cui vivono specifiche minoranze etniche, dotate di ampia autonomia nella gestione degli affari etnici, e due regioni amministrative speciali, Hong Kong e Macao, le quali sono prive di autonomia solo in materia di politica estera e difesa. Vanno poi considerate le zone economiche speciali, ovvero zone che, alla luce della politica di apertura commerciale verso l'estero, hanno ampia autonomia in materia economia e fiscale, e la situazione di Taiwan, considerata una provincia "temporaneamente assente".

Per quanto riguarda il sistema giuridico cinese, la sua particolare origine, derivante dalla convivenza tra tradizione confuciana, diritto di derivazione sovietica e influssi occidentali, ha sempre reso difficile individuare un sistema delle fonti del diritto. Per far chiarezza in merito, è stata approvata la Legge sulla legislazione che mette per iscritto la gerarchia e la competenza delle fonti scritte del diritto. Il sistema delle fonti del diritto cinese possiede quindi la seguente struttura: al vertice vi è la Costituzione; vi sono poi le leggi nazionali, a loro volta distinte in leggi fondamentali,

⁷ Si stima che, da poco, il numero della popolazione cinese sia stato superato da quella indiana.

adottate dall'Assemblea nazionale, e leggi ordinarie, adottate dal Comitato permanente; subordinate alle leggi vi sono i regolamenti amministrativi, adottati dal Consiglio degli affari di Stato, e i regolamenti militari, adottati dalla Commissione militare centrale; vi è poi quell'insieme di norme che formano la produzione normativa locale. In questo complesso sistema vanno poi inseriti, l'interpretazione legislativa, la quale, affidata al Comitato permanente, ha la medesima forza giuridica delle leggi; l'interpretazione giurisprudenziale, poiché le decisioni della Corte suprema e della Procura suprema sono considerate vincolanti per le corti e le procure popolari; l'attività di direzione e indirizzo svolta dal Partito comunista; le consuetudini radicate nella società, ancora forti particolarmente nelle aree rurali.

La Costituzione cinese è una Costituzione debole, considerando, oltre all'ineffettività del procedimento aggravato di revisione, in realtà nelle mani del Partito, anche dall'assenza di un meccanismo di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Per quanto riguarda il sistema giudiziario cinese, la Costituzione affida la funzione giudiziaria al popolo, il quale la esercita attraverso le corti e le procure popolari. Questi organi sono direttamente eletti dalle assemblee popolari, verso le quali sono direttamente responsabili; questo implica che essi manchino di quelle garanzie di indipendenza che gli organi giurisdizionali solitamente possiedono negli ordinamenti occidentali. Le difficoltà che si incontrano nelle risoluzioni delle controversie nelle aree più remote del paese contribuiscono a mantener vivo il ruolo delle procedure stragiudiziali. Grande importanza rivestono, infatti, le procedure di conciliazione di cui sono incaricati i consigli popolari di conciliazione, organismi collegiali i cui componenti vengono scelti dalle assemblee popolari di base tra persone che si sono guadagnate una reputazione di persone giuste, eque e di buon senso, i quali tentano di convincere le parti in lite a risolvere le controversie per mezzo di trattative volontarie.

3. Conclusioni: capire la Cina

3.1 La Cina si trasforma

Da tutto quello che abbiamo fin qui detto, si può vedere come l'ordinamento cinese, così come la mentalità dei cittadini, seppur aggrappato alle tradizioni, sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. Si tenga conto che se il passaggio da una società contadina ad una industriale è avvenuto, in occidente, nell'arco di circa due secoli, la Cina vi è riuscita in molto meno tempo, ma per far ciò ha dovuto modificare la propria cultura nel tentativo di adattarsi ad un mondo in cui a dominare sono i valori occidentali. Nei 150 anni che hanno seguito tali conflitti, la Cina è profondamente mutata. Sono mutate la sua struttura sociale e culturale, le sue ambizioni, la sua stessa visione del mondo. Questo cambiamento ha preso il via dalla famiglia, tassello elementare dello Stato e della società ma non meno rilevanti sono i cambiamenti del sistema politico cinese. Fin dalla sua unificazione, la Cina è sempre stata governata da un imperatore il quale, capo supremo dello Stato, affidava gran parte dell'amministrazione del paese a ministri e funzionari scelti in base al merito. È solo con l'ascesa al potere di Hu Jintao, predecessore dell'attuale Presidente Xi Jinping, che è avvenuto un vero e proprio cambiamento: il leader dello Stato acquista un'aura di normalità; egli diviene un "comune" capo di Stato che non può prendere

decisioni senza il consenso degli altri dirigenti del Partito, né tantomeno designare il suo successore. Un altro importante cambiamento ha coinvolto la sfera sociale. Nella Cina imperiale c'erano solo tre modi per fare fortuna: scatenare una rivolta, destituire la dinastia regnante e diventare imperatore⁸; intraprendere la carriera di funzionario imperiale tentando di attirare su di sé i favori dell'imperatore; oppure darsi agli affari. L'ultima delle tre alternative non era di certo prestigiosa come le precedenti, né altrettanto sicura: il commercio nelle città era appena tollerato e chi lo praticava doveva evitare di fare sfoggio delle proprie ricchezze, le quali avrebbero potuto mettere in ombra i funzionari locali, o addirittura rappresentare una minaccia per la stabilità del regime. Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti. Esistono tutt'oggi funzionari scelti attraverso il complesso sistema del Partito, ma oggi l'attività imprenditoriale viene messa in risalto ed è considerata il principale strumento attraverso il quale la Cina potrà riconquistare la gloria del passato. Ma il cambiamento più importante verificatosi in questo processo è l'accantonamento del principio di stabilità in favore di quelli di crescita e sviluppo; In passato, la stabilità era il primario interesse dei cinesi. La Cina contemporanea ha mutato totalmente la propria mentalità, e ha acquisito la consapevolezza che la stabilità di lungo periodo deve essere accompagnata dallo sviluppo economico, anche a costo che questo cambi continuamente le regole del gioco politico e crei un nuovo ordine sociale. Contrariamente a quanto avveniva nella Cina imperiale, nel caso in cui lo sviluppo economico venisse a scontrarsi con l'ordine politico, sarebbe il primo a prevalere. Questi importanti cambiamenti interni si affiancano al nuovo ruolo che la Cina si sta rapidamente conquistando nello scenario internazionale e, spesso, sono ad esso funzionali. Ma anche in questo caso, la Cina si trova di fronte ad un ordine di matrice squisitamente occidentale: la c.d. globalizzazione. Negli ultimi cinquant'anni, la Cina ha preso consapevolezza di quella necessità di interdipendenza economica che i paesi occidentali hanno da secoli.

Ma la Cina si sta anche rendendo conto che sviluppo economico e stabilità non sono più sufficienti per far fronte ai cambiamenti sociali che sta affrontando e a questo suo nuovo ruolo nello scenario internazionale. Per questo motivo ha affinato la propria strategia, in particolare su tre fronti: pace, democrazia e armonia sociale. Innanzitutto, la Cina ha esposto la sua "teoria dell'ascesa pacifica" con la quale sta cercando di comunicare al mondo che la propria crescita non comporterà alcun disastro per il pianeta, ma che anzi costituirà un fattore positivo non solo per la Cina stessa ma anche per gli altri popoli. In merito alla democrazia, la Cina ha dichiarato di volersi impegnare su quella strada in nome dell'ideale di libertà a cui aspirano tutti i popoli; ma ha anche sottolineato come nel mondo esistano molte democrazie e molte strade per arrivare allo stesso traguardo. La Cina deve dunque agire prudentemente, continuando ad impegnarsi per realizzare una società sempre migliore, armoniosa, con una classe media più ampia e minori differenze economiche e sociali.

In questo processo di trasformazione, l'ancestrale universo culturale cinese è messo alla prova. L'adozione di modelli occidentali è un problema

⁸ Come accadde al fondatore della dinastia Han, Liu Bang, o a quello della dinastia Ming, Zhu Yuanzhang.

che i cinesi ancora non hanno imparato a gestire, e conciliare la tradizione con la novità richiederà tempo, forse secoli.

Ma ciò che separa Cina e Occidente non è dunque un abisso politico-culturale incolmabile, quanto piuttosto il loro desiderio di potenza. Il popolo cinese è troppo numeroso e orgoglioso per poter accettare di giocare secondo regole imposte da altri, senza tentare di cambiarle per volerle a proprio vantaggio. La Cina si sta dunque muovendo per affermare la propria idea di “armonia”, alternativa alle concezioni di democrazia e diritti umani di matrice occidentale. Ed è questo, oggi, il fulcro del confronto tra Cina e Occidente.

Questa necessità di modernizzare il sistema di governance e la capacità di governo dello Stato è stata indicata, durante il XVIII Congresso del PCC tenutosi dal 8 al 15 novembre del 2012, quale obiettivo primario delle riforme che verranno messe in atto nei prossimi anni. Teoricamente, questo è un segnale politico molto importante poiché evidenzia la trasformazione del Partito comunista cinese da partito rivoluzionario a partito di governo. In pratica, esso mostra come il Partito comunista abbia formalmente incorporato l’idea di modernizzazione politica all’interno dell’agenda delle riforme. Ma modernizzare la governance dello Stato non significa esclusivamente riformare il sistema di governo, ma significa anche riorganizzare la relazione che intercorre tra governo, mercato e società. I grandi cambiamenti che, come si è visto, sono intervenuti negli ultimi quarant’anni, e che hanno permesso alla Cina di ottenere successi inimmaginabili che non trovano eguali nella storia mondiale dello sviluppo economico, sono infatti dovuti non solo a riforme del sistema economico, ma, più in generale, a profonde trasformazioni nel suo sistema di governance statale.

3.2 Xi Jinping e la Belt and Road Initiative

L’attuale presidente della RPC, Xi Jinping, si sta muovendo proprio in questa direzione. Divenuto leader di partito nel 2012 e Presidente della Repubblica nell’anno successivo, Xi Jinping ha rafforzato sempre più la sua posizione diventando il più potente tra i leader cinesi dopo Mao. Ciò è stato confermato anche durante il XIX Congresso del PCC, tenutosi nell’ottobre del 2017, il quale ha visto la consacrazione del leader cinese attraverso l’inserimento del suo nome e della sua “teoria sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” all’interno dello statuto del Partito. In aggiunta, il rafforzamento del potere di Xi deriva anche dalla rottura di quella tradizione che vuole che i leader cinesi designino il proprio successore al termine del primo mandato, così da essere pronti a cedergli le redini del paese una volta terminato il secondo; Xi Jinping non ha invece ancora rivelato il nome del suo successore rendendo probabile un suo terzo mandato alla scadenza di quello attuale.

Questo rafforzamento sul fronte interno ha permesso al Presidente di prendere le redini della politica estera del Paese. Egli ha così inaugurato quell’ambizioso progetto che è conosciuto con il nome di *Belt and Road Initiative* (Bri). Nome e principi a cui questa nuova strategia si ispira risalgono ad oltre duemila anni fa quando la Cina raggiungeva il lontano impero romano attraverso quella strada conosciuta, appunto, con il nome di “via della seta. La *Belt and Road Initiative* di Xi Jinping si ricollega, ma al tempo stesso amplia, questo reticolo commerciale, focalizzandosi non solo

su Cina ed Europa ma ponendo particolare attenzione alle zone di transizione. Da una prospettiva cinese questa strategia assume particolare importanza essenzialmente perché attraverso la Bri, la Cina consoliderà la propria presenza economica nei paesi limitrofi, traendone vantaggio anche in ambito geopolitico e in termini di sicurezza. Non tutti gli stranieri sono in grado di comprendere l'attaccamento di Xi Jinping e della classe politica cinese alla *Belt and Road Initiative*, ed è per questo motivo che le numerose critiche che tale progetto sta sollevando possono sembrare più che giustificate. Molti infatti si limitano ad immaginare la Bri come strategia esclusivamente geopolitica, senza però rendersi conto che il vero punto di partenza della strategia cinese è economico. I principali soggetti coinvolti sono infatti le aziende e non il governo, né tantomeno i diplomatici. Saranno le prime a doversi far carico di qualsiasi progetto tangibile, che dovrà poi essere successivamente riconosciuto dall'opportuna autorità nazionale come rientrante nell'ambito Bri, e ricevere allora dal governo il sostegno diplomatico necessario. Ed è proprio questo che rende la Bri reciprocamente vantaggiosa; di essa beneficiano sia le aziende cinesi che operano all'estero, sia le popolazioni dei paesi coinvolti, che vedranno notevolmente migliorate le proprie condizioni di vita. Ma queste potenzialità non sono colte appieno da noi occidentali, interessati, come si è detto, più ai risvolti politici di questa iniziativa. Questa ostilità deriva dal fatto che la comunità internazionale si è oramai abituata a una Cina introversa e non riesce a comprendere, o meglio accettare, come in realtà essa stia diventando sempre più estroversa e quindi attiva sullo scenario internazionale; la Bri ne è appunto la prova. La seconda sfida che la Bri si trova ad affrontare deriva dal fatto che essa attraversa zone particolarmente difficili, in preda a disordini e instabilità. Per arrivare fino in Europa, la Bri dovrà per esempio attraversare il Medio Oriente, una regione estremamente complessa che potrebbe compromettere la sicurezza sia degli investimenti sia degli stessi cittadini cinesi che dovranno lavorare in quelle zone. Un'altra sfida alla realizzazione di questa strategia proviene dalla Cina stessa. In primo luogo le imprese cinesi che partecipano a questa iniziativa, rappresentando gli interessi cinese all'estero, potrebbero, con comportamenti azzardati o impudenti, creare grande danno all'immagine della Cina nel mondo, e danneggiare di converso le possibilità di realizzazione della Bri. Inoltre, anche il popolo cinese ha i suoi dubbi, e si chiede se una così ampia strategia internazionale non vada a comportare un'eccessiva fuoriuscita di capitali che andrebbe a pesare eccessivamente sulle spalle dei contribuenti. Un ultimo rischio da prendere in considerazione è l'attuale scarsità di mezzi di cui la Cina dispone per tutelare i concittadini che operano all'estero, e in particolare in quelle aree particolarmente esposte ad attacchi terroristici. Tutta queste sfide sembrano però non intimorire il grande leader cinese che dunque continua per la sua strada.

3.3 Conclusioni

Concludo ora la mia trattazione con talune osservazioni. Abbiamo visto come questo grande paese che è la Cina possa essere considerato un mondo a sé stante. Un mondo particolarmente complesso da comprendere per l'osservatore occidentale, sia nella sua struttura organizzativa interna sia nel modo di relazionarsi con l'esterno; ma ciò è vero solo per coloro che non si

sforzano di immergersi nelle profondità della sua cultura e delle sue tradizioni.

Sarebbe questo un pensiero condiviso dal gesuita scienziato Matteo Ricci (1554-1610) il quale potrebbe essere considerato il primo vero sinologo della storia. Egli, inviato in estremo oriente, iniziò a tradurre Confucio per gli europei e il catechismo cattolico per i cinesi, trovandosi di fronte a difficoltà semantiche estremamente insidiose; non esisteva, per esempio, un carattere cinese che potesse indicare adeguatamente il nostro Dio. Egli poté perfettamente cogliere la profonda differenza di questi due mondi, che non si manifesta solo in una diversa concezione dell'universo o della filosofia in generale, ma anche nel funzionamento pratico della società, dai rapporti di autorità al concetto di famiglia. E nonostante questo, egli era convinto che, seppur con estremo impegno, queste due realtà avrebbero potuto capirsi l'un l'altra. Di diverso parere il missionario americano Arthur Smith il quale, nel 1894, scrisse:

“Non c'è bisogno di conoscere a fondo i cinesi per arrivare alla conclusione che è impossibile, ascoltando parlare un Celeste, capire che cosa voglia dire. Per quanto lo straniero sia diventato esperto nella lingua parlata dai cinesi, fino a sapere ogni frase e a poterla scrivere in ideogrammi, probabilmente resterà sempre incapace di cogliere con esattezza il pensiero di chi gli parla”⁹

Purtroppo, al giorno d'oggi, europei e americani si sono lasciati convincere, a causa del loro etnocentrismo o della loro pigrizia culturale, dall'opinione di Smith piuttosto che da quella di Ricci. Ma in realtà, se si guardasse con attenzione, e senza quei pregiudizi che sembrano essere parte integrante del nostro essere occidentali, anche ciò che a noi pare più strano, come lo scarso riconoscimento dei diritti, lo strapotere del partito comunista o anche la scarsa considerazione pratica attribuita alla Costituzione, potrebbero apparire del tutto giustificati. Il sistema costituzionale cinese tutto, così come la politica estera che il gigante asiatico sta intraprendendo in questi anni, sono il frutto della sua storia e di quella cultura che è stata tramandata da dinastia a dinastia fino a giungere, quasi del tutto intatta, ai giorni nostri.

Della cultura del popolo cinese si è avuto modo di discutere in precedenza, ma è bene rivederne taluni concetti per cercare di comprendere le cause di questo divario culturale portatore di incomprensioni. La visione del mondo e della politica di noi europei è profondamente influenzata dalla filosofia hobbesiana la quale concepisce un mondo allo stato di natura, ovvero un mondo in cui gli individui e gli Stati sono perennemente in conflitto fra loro e nel quale, dunque, regnano caos e anarchia (*homo homini lupus*)¹⁰. La concezione cinese prende le mosse dalla teoria elaborata dal filosofo cinese Xunzi (313 a.C. – 238 a.C.), il quale riteneva che in principio gli uomini avessero cercato di collaborare tra loro per sopravvivere; solo in seguito, a causa dell'egoismo che contraddistingue il genere umano, sorsero i primi conflitti. Nella concezione cinese, la cooperazione esisteva, dunque,

⁹ Smith A., (1894), *Chinese Characteristics*, New York: Revell.

¹⁰ Tale idea viene illustrata in: Hobbes T., (1651), *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*, Londra, trad. it. Raffaella Santi, Milano, Bompiani, 2001.

ben prima del conflitto. È per questo motivo che la politica cinese punta a ricostruire il primigenio ordine universale in cui regnavano pace e ordine. Un mondo caratterizzato da pace e ordine non è necessariamente perfetto, ma è un punto di partenza per la costruzione di una società migliore e per lo svolgimento di una politica giusta. Il pensiero cinese concepisce allora la politica come uno strumento morale utile per tenere sotto controllo la natura ostile degli uomini all'interno di un sistema ordinato.

Oltre che a disciplinare l'ordinamento statale interno, la politica cinese si presta meglio di quella occidentale, la cui più grande conquista è stata l'invenzione del concetto di nazione, anche a regolamentare le relazioni internazionali. Al giorno d'oggi, *“la politica che pone al centro il singolo paese non è più applicabile, perché l'impatto della politica internazionale su quella nazionale e l'impatto della politica mondiale su quella internazionale diventa sempre più forte. Ciò porterà a una svolta nella prassi politica. L'attenzione si concentrerà sempre più sulla politica mondiale. Una politica che pone al centro il mondo ha il futuro davanti a sé”*¹¹. Questa politica è conosciuta in Cina con il nome di sistema “tutto-sotto-il-cielo” (*tianxia* – 天下).

Secondo la storiografia cinese, questo sistema nacque sotto il regno della dinastia Zhou, la quale comprese immediatamente che, in una società nella quale convivono diverse culture e comunità, la creazione di un sistema di governo accettato da tutti è un requisito fondamentale per generare fiducia nelle autorità. Questa idea è perfettamente applicabile al contesto internazionale di oggi poiché permette di passare da un mondo inteso in senso geografico ad uno inteso come entità politica, affermando, per la prima volta la supremazia dell'ordine internazionale su quello nazionale. Non è possibile capire appieno la politica cinese se non si coglie prima il significato del sistema *tianxia*.

È forse questo il limite della cultura occidentale nonché la causa della nostra incapacità di cogliere appieno il significato tanto della struttura costituzionale cinese quanto delle politiche che la Pechino sta mettendo in atto negli ultimi anni. È difficile per noi evitare giudizi sbagliati se continuiamo a misurare il pensiero cinese con il nostro critico metro di giudizio.

Alla mentalità occidentale sembrerà sconcertante quanto sia tendenzialmente generale l'accettazione da parte del popolo cinese dell'ordinamento in cui vive. E non sto parlando di un'accettazione passiva alla 1984 di Orwell. Il popolo è generalmente contento della sua situazione e dei suoi leader. Percepisce che il proprio paese sta mutando e che questa trasformazione trainata dall'economia porterà beneficio a tutti loro; sono ottimisti per natura. Appare dunque normale che le istanze che provengano dal popolo cinese non vadano alla ricerca del riconoscimento di ulteriori diritti (che comunque, come si è visto, stanno venendo pian piano riconosciuti) o di un maggior rispetto del principio dello Stato di diritto. Ciò che loro chiedono è che lo sviluppo economico li porti a raggiungere, il prima possibile, quegli standard di vita che loro sognano ogniqualvolta osservano il cittadino medio occidentale. Non importa quali siano i mezzi

¹¹ Zhao Tingyang, *‘Tutto sotto il cielo’: così i cinesi vedono il mondo*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008)

che dovranno essere adottati; dopotutto lo spirito di sacrificio è, come si è avuto modo di vedere, uno dei tratti caratteristici di questo popolo.

Ma la storia ci ha insegnato che a noi piace mettere i panni di prodi paladini in difesa della giustizia e della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza, di tutti quei valori e di quei principi che noi, egoisticamente, riteniamo debbano essere condivisi da tutta la comunità internazionale. Ci ritroviamo così a combattere battaglie che nessun'altro, a parte noi, vuole che si combattano, e finendo spesso a far la fine di Don Chisciotte schiantato contro i mulini a vento. Ciò che invece dovremmo imparare a fare è prendere atto che, pur preservando le proprie radici filosofiche e culturali, negli ultimi trent'anni la Cina è profondamente cambiata. È nostro dovere comprendere questo mutamento e sforzarci di accettare questa nuova realtà senza averne paura. E abbiamo molta strada da fare, *“perché la storia dell'ultimo secolo e mezzo nelle nostre relazioni rivela questo: loro hanno investito molte più energie a studiare noi di quanto noi abbiamo fatto verso di loro”*¹².

¹² Rampini F., *Noi e i cinesi ci capiamo davvero?*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008).

Fonti bibliografiche

- AMBROSINI G., (1993) *Un tipo intermedio di Stato tra l'unitario e il federale, caratterizzato dall'autonomia regionale*, in "Rivista di diritto pubblico", n. 25 (1).
- AMIGHINI A., (2017), *China's Belt and Road: a game changer?*, ISPI, Milano.
- BERGÈRE M. C., (1994), *La Cina dal 1949 ai giorni nostri*, Il Mulino, Bologna.
- BISCARETTI DI RUFFÌA P., (1977), *La repubblica popolare cinese, un "modello" nuovo di ordinamento statale socialista (Costituzione del 17 gennaio 1975)*, Giuffrè, Milano.
- BLAUSTAIN A. P., (1962), *Fundamental Legal Documents of Communist China*, Rothman & Co, South Hackensak, N.J.
- CAFFO A., (2017), *Censura su internet: cosa sta succedendo in Cina*, <https://www.panorama.it/news/esteri/cina-vpn-censura-web-internet/>, ultimo accesso 08/02/2018
- CALAMUR K., (2017), *China's Xi Jinping Era*, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/china-xi/544035/>, ultimo accesso 08/02/2018
- CAVALIERI R., (1999), *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Franco Angeli, Milano.
- CHEN A., (2004), *An introduction of the People's Republic of China*, LexisNexis-Butterworths, Hong Kong.
- CHEN JIANFU, (1999), *Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, its Nature and Development*, The Hague-London-Boston, Kluwer Law International.
- CHENG A., (2000), *Storia del pensiero cinese*, Einaudi, Torino.
- CHINA DAILY (2017), *Xi Jinping lays out future direction of party*, http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/19/content_33463721.htm, ultimo accesso 08/02/2018
- CHOW G., (2007), *Conoscere la Cina*, Armando Editore, Roma.
- COLLOTTI PISCHEL E., (2002), *La Cina. La politica estera di un paese sovrano*, Franco Angeli, Milano.
- COPPER J. F., (2013), *Taiwan: nation-state or province?*, Westview Press, Boulder, CO.
- COX M., (2017), *China and Russia: Axis of convenience or Strategic Partnership?*, in *From Deng to Xi: Economic Reform, The New Silk Road and the Return of the Middle Kingdom*, LSE Ideas, Special Report n. 23 del 2017.

- CRESPI REGHIZZI G., DELMESTRO M. E., (2004), *La costituzione della Repubblica popolare cinese si aggiorna*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, fasc. 2.
- DE BONIS M., (2017), *Mosca guarda a est, Pechino a ovest: l'intesa è inevitabile*, in *Cina-USA, la sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- DI TORO A., (2009), “*La Cina: cultura tradizionale e modernità in Liberare la comunicazione. Atti del seminario pilota per operatori penitenziari*”, <Guerra Edizioni, Perugia.
- DILIETO A., (2010), *Storia della Cina*, <http://docente.unife.it/amelia.dilieto/cultura-cinese/Storia%20della%20Cina.pdf/view>, ultimo accesso 13/02/2018
- EHR-SOON TAY A., (2002), *I “valori asiatici” e il rule of law*, in Costa P., Zolo D. (eds), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria e critica*, Feltrinelli, Milano.
- ELIA L., (1970), voce *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- FABBRI D., (2017), *Assalto alla Cina, la svolta strategica degli Stati Uniti*, in *Cina-USA, la sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- HENKIN, L., (1986), *The Human Rights Idea in Contemporary China: a Comparative Perspective*, in Edwards, R.R., Henkin, L. e Nathan, A.J. (a cura di), *Human Rights in Contemporary China*, Columbia University Press, New York.
- HOBBS T., (1651), *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*, London (trad. it., Raffaella Santi, Bompiani, Milano, 2001).
- HOU AIJUN, (2017), *Cina-Russia-USA: Il triangolo possibile*, trad. it. di Giulia Falato, in *Cina-Usa, La sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- JELLINEK G., (1905), *Allgemeine Staatslehre*, 7ima ed., O.Gentner, Bad Homburg vor der Höhe, 1960 (trad. it. *La dottrina generale del diritto dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1949).
- KONG QINGJIANG, (2002), *China and the World Trade Organization. A legal Perspective*, London, Imperial College Press.
- KUHN R. L., (2009), *How China's Leaders Think: The Inside Story of China's Reform and What This Means for the Future*, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- LANCIOTTI L., (1997), *Confucio. La vita e l'insegnamento*, Ubaldini, Roma.
- LAU I. Y., SAMUELS, H., CULLEN, R., (1995), *Human Rights and Asian Values. A bibliography*, Center for Chinese and Comparative Law, University of Hong Kong.
- LUO BING, (2004), *I partiti democratici fanno sentire la propria voce: le richieste di riforme presentate al Partito comunista cinese*, (trad. it. in *Mondo cinese* n. 118, gennaio-marzo 2004).
- MAZZA M., (2005), *La legge anti-secessione del marzo 2005*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, fasc. 2.

- MORGAN S. L., (2017), *The 19th Party Congress and China's sorrow*, <https://cpianalysis.org/2017/10/26/the-19th-party-congress-and-chinas-sorrow/>, ultimo accesso 08/02/2018.
- MORTATI C., (1973), *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, CEDAM.
- MORTATI C., (1975), *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, CEDAM.
- MU CHUNSHAN, (2017), *Geopolitica di Xi Jinping*, trad. it. Cuscito G., in *Cina-Usa, La sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- MU CHUNSHAN, (2017), *La via per tornare ad essere numero uno al mondo*, trad. it. Falato G., in *Cina-Usa, La sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- PEGORARO L., (2011), *Formes de gouvernement, définitions, clarifications*, in ID., *Derecho constitucional comparado. Itinerarios de investigación*, Fundap, Querétaro.
- PEGORARO L., RINELLA A., (2017), *Sistemi Costituzionali Comparati – Estratto*, Giappichelli Editore, Torino.
- PEI MINXIN, (2017), *Il presidente di tutto*, trad. it. Petroni F., in *Cina-Usa, La sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- PRETELLI M., (2013), *La Cina e la lunga marcia verso le città*, <http://www.limesonline.com/la-cina-e-la-lunga-marcia-verso-le-citta/49748>, ultimo accesso 08/02/2018
- PISU R., (2007), *Cina. Il drago rampante*, Milano, Sperling & Kupfer, 2007.
- RAMPINI F., (2008), *Noi e i cinesi ci capiamo davvero?*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008).
- REINHARD W., (2007), *Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Beck, Munchen.
- RINELLA A., (2006), *Cina*, Il Mulino, Bologna.
- RINELLA A., (2007), *Il “socialismo del libero mercato” nella Repubblica Popolare Cinese*, in “Quaderni costituzionali”, n. 1.
- ROBERTS J. A. G., (2001), *Storia della Cina*, Il Mulino, Bologna.
- SANG YE, (2006), *China Candid. Per la prima volta i cinesi raccontano i cinesi*, Einaudi, Torino.
- SICONOLFI R., (2017), *Il discorso di Xi Jinping al Congresso del Partito Comunista Cinese*, <http://www.nazionefutura.it/esteri/discorso-xi-jinping-al-congresso-del-partito-comunista-cinese/>, ultimo accesso 08/02/2018.
- SIDERI S., (2011), *La Cina e gli altri, nuovi equilibri della geopolitica*, ISPI, Milano.
- SISCI F., (2008), *Ritorno al Futuro*, in *Il marchio giallo* (Limes n.4 del 2008).
- SISCI F., (2017), *Perché cinesi e americani non si capiscono*, in *Cina-USA, la sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- SMITH A., (1894), *Chinese Characteristics*, Revell, New York.

- SPALLETTA A., (2017), *Perché Xi Jinping non è Mao, ma potrebbe cambiare la Cina più del Grande Timoniere*, https://www.agi.it/estero/xi_jinping_mao_cina_congresso-2294693/news/2017-10-27/, ultimo accesso 08/02/2018.
- TSIMONIS K., (2017), *The Easiest Decision*, <https://cpianalysis.org/2017/10/25/the-easiest-decision/>, ultimo accesso 08/02/2018.
- VALENTE G., (2017), *Pechino-Vaticano: la pace s'avvicina, malgrado tutto*, in *Cina-USA, la sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- VAN CAENEGEM, R.C., (2003), *Il diritto costituzionale occidentale: un'introduzione storica* (trad. it., Carocci, Roma, 2003).
- VOLPI M., (2016), *La distribuzione territoriale dei poteri: tipi di stato e Unione Europea*, in Morbidelli G., Pegoraro L., Rinella A., Volpi M., *Diritto pubblico comparato*, Giappichelli Editore, Torino.
- WEBER M., (2006), *La Cina alla conquista del mondo*, Newton Compton, Roma.
- WENDT A., (1999), *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- XHANG JIAN, DONG YIFAN, (2017), *Aiib e vie della seta, due facce della stessa medaglia*, trad. it. Maronta F., in *Cina-USA, la sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- XI JINPING, (2016), *Governare la Cina*, Giunti Editore, Firenze.
- XU XIANMING, (2004), *La recente revisione costituzionale e i nuovi progressi sui diritti umani in Cina*, Atti del Convegno "Marco Polo", Roma 24 novembre.
- YEH CHIEN-YING, (1978), *Rapport sur la modification de la Constitution*, in "Pekin Information", n. 11.
- YU JIE, (2017), *From Deng to Xi: Leadership, Foreign Affairs, and Who decides Chinese Foreign Policy?*, in *From Deng to Xi: Economic Reform, The New Silk Road and the Return of the Middle Kingdom*, LSE Ideas, Special Report n. 23 del 2017.
- YOU JI, (2017), *Un esercito a misura di Xi*, trad. it. Maronta F., in *Cina-Usa, La sfida* (Limes n. 1 del 2017).
- YU KEPING, (2014), *Restructuring the Relations between the State, Market and Society in China*, <https://www.chinausfocus.com/political-social-development/restructuring-the-relationship-between-the-state-the-market-and-society-in-china/#sthash.NpT1I3jE.dpuf>, ultimo accesso 08/02/2018
- YU XINGZHONG, (1989), *Legal Pragmatism in the People's Republic of China*, in "Journal of Chinese Law", vol 3, n. 1.
- ZADRO A., (2016), *Il fenomeno della migrazione interna in Cina: Hukou e popolazione fluttuante*, <https://www.saporedicina.com/hukou-e-migrazioni-in-cina/>, ultimo accesso 08/02/2018.
- ZHANG YI, (2008), *'Noi non ci fermiamo'*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008)

ZHAO TINGYANG, (2008), *‘Tutto sotto il cielo’: così i cinesi vedono il mondo*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008).

ZHOU TIANYONG, (2008), *La via cinese alla democrazia*, in *Il marchio giallo* (Limes n. 4 del 2008).

Fonti normative

Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 26 giugno 1945 a San Francisco.

Risoluzione ONU n. 498, avente per oggetto *l'intervento del governo popolare centrale della Repubblica Popolare di Cina in Corea*, approvata dalla V sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1° febbraio 1951.

Constitution of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina il 20 settembre 1954.

Risoluzione ONU n. 2758, avente per oggetto *il ripristino dei legittimi diritti della Repubblica Popolare di Cina in capo alle Nazioni Unite*, approvata dalla XXVI sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 ottobre 1971.

Constitution of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 17 gennaio 1975.

Constitution of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 5 marzo 1978.

Electoral Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° luglio 1979. Emendata il 10 dicembre 1982, il 2 dicembre 1986 (Comitato Permanente), il 28 febbraio 1995 (Comitato Permanente) e il 27 ottobre 2004 (Comitato Permanente).

Organic Law of the Local People's Congresses and Local People's Governments of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° luglio 1979. Emendata il 10 dicembre 1982, il 2 dicembre 1986 (Comitato Permanente), il 28 febbraio 1995 (Comitato Permanente) e il 27 ottobre 2004 (Comitato Permanente).

Organic Law of the People's Courts of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° luglio 1979. Emendata il 2 settembre 1983.

Organic Law of the People's Procuratorates of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° luglio 1979. Emendata il 2 settembre 1983.

Marriage Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 10 settembre 1980. Emendata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001.

Constitution of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 4 dicembre 1982. Emendata il 12 aprile 1988, il 29 marzo 1993, il 15 marzo 1999 e il 14 marzo 2004.

Organic Law of the State Council of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 10 dicembre 1982.

Law on Regional National Autonomy, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 31 maggio 1984. Emendata dal Comitato Permanente dell'assemblea Nazionale del Popolo il 28 febbraio 2001.

Law of Succession of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 10 aprile 1985.

Law on Assemblies, Processions and Demonstrations of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 31 ottobre 1989.

Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 4 aprile 1990.

Civil Procedure of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 9 aprile 1991.

Law on Protection of Minors of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 4 settembre 1991. Emendata il 29 dicembre 2006.

Adoption Law of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 29 dicembre 1991. Emendata il 4 novembre 1998.

Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 31 marzo 1993.

Labor Law of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 5 luglio 1994.

Law of the People's Republic of China on Protection of the Rights and Interests of the Elderly, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 29 agosto 1996.

Criminal Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 14 marzo 1997. Emendata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 29 dicembre 2001, il 28 febbraio 2005 e il 29 giugno 2006.

Social Organization Registration Management Regulations, adottato dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Cina il 25 ottobre 1998.

Legislation Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 15 marzo 2000.

Regulations on Publication Administration, adottato dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Cina il 12 dicembre 2001.

Population and Family Planning Law of the People's Republic of China, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 29 dicembre 2001.

Regulations on Religious Affairs, adottato dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Cina il 7 luglio 2004. Emendato il 7 settembre 2017.

Anti-secession Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 14 marzo 2005.

Real Rights Law of the People's Republic of China, adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo il 16 marzo 2007.

Labor Contract Law of the People's Republic of China, adottato dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 29 giugno 2007.

Risoluzione ONU n. 2321, avente per oggetto la *non proliferazione nucleare nella Repubblica Popolare Democratica di Corea*, approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 30 novembre 2016.

Risoluzione ONU n. 2371, avente per oggetto la non proliferazione nucleare nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 5 agosto 2017.

Risoluzione ONU n. 2375, avente per oggetto la non proliferazione nucleare nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'11 settembre 2017.